



Estratto del verbale della seduta del 4 dicembre 2024

**DELIBERAZIONE N. 231**

Oggetto:

*Approvazione delle "Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento degli obblighi istituzionali."*

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e ss.mm. Tutela - attraverso il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute - i dipendenti e il personale comunque in servizio della Regione, i membri dell'esecutivo regionale ed i soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione, nei casi in cui si trovino a dover affidare ad un legale di fiducia la loro difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del proprio mandato o all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

Visto l'art. 8 della l.r. n. 5/1979, il quale dispone quanto segue: *“A condizione che non sussista conflitto di interessi, la Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, Vicepresidente, dagli Assessori regionali per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali.*

*2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale. Dalle spese deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato.*

*3. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti e al personale comunque in servizio della Regione.*

*4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di parametri professionali.”*

Valutato che, al fine di definire meglio i requisiti soggettivi, oggettivi e le condizioni di ammissibilità delle istanze di rimborso, nel rispetto dei principi costituzionali della buona amministrazione e nell'ottica di una rendicontazione chiara, trasparente e finanziariamente sostenibile, si ritiene opportuno approvare un articolato di Linee generali che declinino in modo chiaro e puntuale la portata normativa dell'art. 8 della richiamata l.r. n. 5/1979;

Preso atto che, nell'ambito del patrocinio previsto dall'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973, le presenti Linee generali prevedono che, relativamente ad ogni istanza pervenuta all'Ente, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in funzione di organo tecnico, fornisca un parere di congruità in ordine all'ammissibilità del rimborso e alla determinazione del quantum rimborsabile;

Dato atto infine che le approvande Linee generali unitamente al fac-simile Allegato A), predisposto per la presentazione dell'istanza di rimborso, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Letto l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116”*, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto “Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e succ. mod.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare le “*Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all’art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all’espletamento del servizio e all’assolvimento degli obblighi istituzionali*” unitamente al relativo fac-simile per la presentazione dell’istanza di rimborso (Allegato A), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Segreteria generale a dare attuazione alle Linee generali di cui al punto 1. adottando tutti gli atti necessari;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Arno Kompatscher**  
firmato digitalmente

**LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Gabriele Morandell**  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

---

**Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento degli obblighi istituzionali.**

**Art. 1 Oggetto**

**Art. 2 Ambito di applicazione**

**Art. 3 Presupposti**

**Art. 4 Condizioni di ammissibilità del rimborso**

**Art. 5. Presentazione dell'istanza di rimborso - termini**

**Art. 6 Esclusioni**

**Art. 7 Limiti di Rimborso**

**Art. 8 Liquidazione delle Spese**

**Art. 9 Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti**

**Art. 10 Disposizioni finali e rinvii**

**Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali**

**Art. 12 Entrata in vigore**



### Art. 1 Oggetto

Le presenti Linee generali disciplinano le condizioni e modalità di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, per effetto di procedimenti per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali affidati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito Regione).

Le presenti Linee generali non disciplinano altre procedure di pagamento spese, quali a titolo di esempio, in conto capitale e interessi.

### Art. 2 Ambito di applicazione

A norma dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, le presenti disposizioni si applicano a:

- a. **Presidente della Regione, Vicepresidente e Assessori regionali** (di seguito amministratori) nella posizione di parte convenuta/resistente nel procedimento giudiziario (con esclusione di parte attrice/ricorrente e parte offesa) in conseguenza di fatti ed atti direttamente ascrivibili all'esercizio dell'attività istituzionale al momento dell'incarico;
- b. **soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi costituiti presso la Regione** ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di parametri professionali;
- c. **personale regionale** (di seguito dipendenti) inclusi dirigenti e funzionari, in rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato), nella posizione di parte convenuta/resistente nel procedimento giudiziario (con esclusione di parte attrice/ricorrente e parte offesa) in conseguenza di fatti ed atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio.

### Art. 3 Presupposti

1. La procedura per il rimborso delle spese legali è subordinata alla preventiva comunicazione scritta, da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, della notifica o del ricevimento del primo atto (anche non giudiziario) che segnali l'avvio di un procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa o amministrativo-contabile a proprio carico. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e senza ritardi, salvo comprovato e legittimo impedimento.
2. Gli interessati che intendono presentare una successiva richiesta di rimborso devono inviare la preventiva comunicazione di cui al comma 1, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: [protocollo@pec.regione.taa.it](mailto:protocollo@pec.regione.taa.it), con l'indicazione delle seguenti informazioni:
  - eventuale stipula di polizza assicurativa che garantisca espressamente il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi;
  - impegno a comunicare l'esito del giudizio.
3. Il rimborso delle spese legali è condizionato inoltre dal ricorrere contestuale di ulteriori presupposti, descritti al seguente art. 4 "*Condizioni di ammissibilità del rimborso*", salvo quanto previsto dall'art. 9 per la responsabilità amministrativo contabile.

### Art. 4 Condizioni di ammissibilità del rimborso

L'ammissibilità al rimborso delle spese legali è condizionato al ricorrere contestuale di tutti i presupposti:

- a. possesso dello status di dipendente, amministratore o soggetto esterno nei termini di quanto previsto all'art. 2 "*Ambito di applicazione*", lett. a. b. c.;



- b. connessione diretta – nesso di causalità: condizione essenziale e imprescindibile è che i fatti e gli atti oggetto del procedimento giudiziario siano riconducibili direttamente all'esercizio delle funzioni di:
- dipendente: i fatti e gli atti devono essere direttamente connessi all'espletamento delle funzioni di dipendente regionale; non è ammessa la tutela di diritti o interessi personali dei dipendenti;
- amministratori e soggetti esterni alla Regione: i fatti e gli atti devono essere riconducibili all'esercizio dell'attività pubblica connessa al ruolo istituzionale di amministratore della Regione e/o ascrivibili all'attività posta in essere in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione; non è ammessa la tutela di diritti o interessi personali degli amministratori e dei membri esterni;
- c. assenza di conflitto di interessi tra l'amministrazione regionale e i soggetti di cui all'art. 2;  
La valutazione dell'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse per i soli dipendenti regionali sarà condotta dal/la Dirigente della Ripartizione in cui è incardinato il dipendente e sentita - se ritenuto opportuno - l'Avvocatura distrettuale dello Stato. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia destituita di fondamento l'iniziale situazione di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo ai dipendenti;
- d. conclusione del giudizio con sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi che abbiano escluso la responsabilità del soggetto, in sede penale, civile, amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, nel caso di indagini penali e amministrativo-contabili il provvedimento di archiviazione;
- e. valutazione di congruità e ammissibilità del rimborso espressa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nell'ambito della generale attività consultiva ex art. dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973. Nei casi controversi il richiedente potrà richiedere, con oneri a proprio carico non rimborsabili, parere al Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 5. Presentazione dell'istanza di rimborso - termini**

Alla conclusione del procedimento giudiziario gli interessati presentano istanza di rimborso che, a pena di inammissibilità, deve contenere:

1. Istanza compilata, secondo il fac-simile Allegato A), completo di informativa sul trattamento dei dati personali;
2. copia del provvedimento giudiziario con l'indicazione della data in cui la sentenza è passata in giudicato o comunque il provvedimento è divenuto definitivo: sentenza o provvedimento che definiscono il procedimento escludendo la responsabilità del richiedente;
3. fattura dettagliata-analitica, già liquidata e quietanzata dal difensore di fiducia o eventuale domiciliatario del richiedente e/o documentazione comprovante le spese legali, peritali e di giudizio sostenute, con espressa indicazione dei parametri applicati. Nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella, l'interessato dovrà far pervenire in ogni caso all'ufficio competente la fattura quietanzata, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso;
4. prospetto di calcolo dei diritti e degli onorari (oneri di legge inclusi), predisposto dal difensore di fiducia, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali, copia delle memorie e degli scritti difensivi), nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso;
5. dichiarazione in ordine alla eventuale stipula di polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese legali e in ordine all'eventuale rimborso ottenuto a tale titolo, con l'impegno di



restituire il rimborso ottenuto dalla Regione in caso di indennizzo da parte dell'istituto assicuratore.

6. Non verranno ammesse a rimborso spese non documentate.

#### **Art. 6 Esclusioni**

Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i soggetti interessati per i quali non risultino integrati contemporaneamente, tutti i presupposti di cui ai precedenti art. 3 " *Presupposti* " e art. 4 " *Condizioni di ammissibilità del rimborso* ".

Non sono altresì rimborsabili le spese legali:

1. qualora l'interessato abbia autonomamente promosso il relativo giudizio in via autonoma per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
2. qualora il fatto o l'atto per il quale l'interessato è chiamato a rispondere sia connesso ad un mero collegamento occasionale non ascrivibile all'esercizio della posizione di servizio o del mandato istituzionale.
3. qualora il procedimento derivi da atti gravemente colposi del dipendente/amministratore/soggetto esterno alla Regione, accertati in sentenza.
4. qualora sussista un conflitto di interessi tra l'Amministrazione regionale e i soggetti interessati al rimborso di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.
5. qualora nei confronti del dipendente sia stato avviato un procedimento disciplinare per i medesimi fatti/atti oggetto del procedimento giudiziario per cui viene presentata l'istanza di rimborso e lo stesso non si sia concluso con la formale archiviazione.
6. qualora gli interessati abbiano ottenuto o abbiano titolo per ottenere la liquidazione complessiva delle spese legali sostenute in sede giudiziaria.
7. qualora gli interessati siano titolari di polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese legali e abbiano già ottenuto la liquidazione di dette spese a seguito di rimborso assicurativo. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti che, pur beneficiando di una polizza assicurativa, non abbiano provveduto ad attivare il sinistro assicurativo nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, salvo gravi e comprovate ragioni.

#### **Art. 7 Limiti di Rimborso**

Fatti salvi i casi di esclusione di cui al precedente art. 6 il rimborso delle spese legali è comunque limitato:

1. a norma dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, alle spese sostenute dall'interessato per un solo difensore, per un eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale.
2. alle spese legali, dichiarate congrue dall'Avvocatura, dalle quali deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato e, in presenza di polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese legali, deve essere altresì detratto quanto riconosciuto a titolo di eventuale indennizzo – corrisposto o da corrispondere - da parte della Compagnia assicuratrice.



#### **Art. 8 Liquidazione delle Spese**

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento deliberativo di Giunta regionale di autorizzazione alla liquidazione nel termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso a norma dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
2. Il termine è sospeso nelle ipotesi in cui venga richiesto il parere di congruità all'Avvocatura distrettuale dello Stato e nel caso in cui il dipendente o il soggetto esterno alla Regione richieda un supplemento istruttorio per la presentazione completa della documentazione.
3. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente punto riprende a decorrere dalla data in cui perviene alla pec [protocollo@pec.regione.taa.it](mailto:protocollo@pec.regione.taa.it) la documentazione istruttoria.
4. Con il provvedimento di cui al punto 1. saranno disposte le ammissioni o la motivazione del rigetto parziale o totale delle istanze di rimborso.
5. La liquidazione delle spese legali avviene mediante procedura ordinaria di liquidazione a firma del/la responsabile della presente procedura. Il/la Dirigente pro tempore preposto/a alla Segreteria generale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente la procedura di rimborso delle spese legali.

#### **Art. 9 Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti**

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 31 , comma 2, del Decreto Legislativo n. 174/2016, recante *"Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa"*, il rimborso delle spese legali viene riconosciuto nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, stabilisce l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.
2. Il rimborso delle spese legali viene riconosciuto anche per l'attività difensiva eventualmente svolta nel segmento processuale dell'invito a dedurre, qualora venga disposta dal Procuratore generale l'archiviazione con esclusione della responsabilità e in presenza dei presupposti previsti dalle presenti Linee generali e dall'art. 8 della legge regionale n. 5/1979.  
Nel caso in cui segua la citazione in giudizio dinanzi al Collegio giudicante e lo stesso si concluda con sentenza di proscioglimento, al ricorrere di tutti i presupposti indispensabili alla liquidazione delle spese legali, la fase introduttiva non avrà una liquidazione separata ma sarà ricondotta, giusto parere di ammissibilità e congruità, nel giudizio collegiale.

#### **Art. 10 Disposizioni finali e rinvii**

Le presenti Linee generali si estendono, in quanto applicabili, alle istanze di rimborso delle spese legali già pervenute alla Segreteria generale e non ancora definite. Successivamente all'approvazione delle presenti Linee generali con provvedimento di Giunta regionale si procederà alla regolarizzazione delle predette istanze richiedendo agli interessati informazioni e documentazione -laddove non già presente agli atti - oltre ai preventivi di parcella su cui acquisire il parere di congruità dell'Avvocatura.



Si rinvia alle norme della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, ed in particolare al capo III “partecipazione al procedimento amministrativo” per quanto concerne le comunicazioni ai soggetti interessati che presenteranno istanza di rimborso delle spese legali e al capo IV “semplificazioni dell’azione amministrativa” per quanto concerne la richiesta del parere di congruità rilasciato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee generali le parti si rimettono alle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti, nonché alle pronunce di maggior dettaglio eventualmente rese in materia dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti, ritenendosi sempre prevalente quella più favorevole all’amministrazione o al dipendente.

### **Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si informa che:

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol con sede via Gazzoletti n. 2, 38122 Trento (email: protocollo@pec.regione.taa.it);
- il Responsabile della Protezione dei Dati RPD-DPO della Regione è Il Consorzio dei comuni trentini (tel. : 0461 – 1920717, e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it);
- la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di compiti o di funzioni di interesse pubblico come previsti dall’art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5;
- i dati personali sono trattati per la seguente finalità:
  - rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio che vengono riconosciute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5;
  - il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari;
  - i dati possono essere conosciuti dalla Segreteria generale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per la parte relativa all’istruttoria della pratica di rimborso e dall’Ufficio Bilancio e controllo contabile per la parte relativa alla liquidazione del rimborso spese;
- procedere all’estrazione e all’adozione degli atti precedenti e conseguenti nonché dagli incaricati dell’Amministrazione alla protocollazione delle domande;
- i dati sono raccolti presso l’interessato e presso soggetti pubblici;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- i dati non sono soggetti a diffusione;
- i dati non sono oggetto di trasferimento all’estero;
- i dati personali sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito della funzione di interesse pubblico e comunque sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento non rende possibile la liquidazione delle spese legali spettanti;
- all’interessato al trattamento dei dati personali sono riconosciuti i seguenti diritti:
  - richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
  - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

---

- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate al sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

Le disposizioni delle presenti Linee generali, entrano in vigore dalla data di adozione del provvedimento di Giunta regionale con il quale vengono approvate, e trovano pubblicazione, unitamente al fac-simile dell'istanza di rimborso (Allegato A), anche sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://www.regione.taa.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico/Deliberazioni-della-Giunta-regionale>.



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Fac-simile Allegato A

Alla  
Segreteria generale/Generalsekretariat  
[protocollo@pec.regione.taa.it](mailto:protocollo@pec.regione.taa.it)

Oggetto: **Domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio** ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
cellulare \_\_\_\_\_ indirizzo pec \_\_\_\_\_ o e-mail (se non si dispone di pec), \_\_\_\_\_, indicare eventuale recapito al quale indirizzare la corrispondenza, se diverso dalla residenza \_\_\_\_\_

- in qualità di:
- dipendente dell'Amministrazione regionale, in servizio presso \_\_\_\_\_
  - ex dipendente dell'Amministrazione regionale presso \_\_\_\_\_
  - componente Giunta Regionale/ex componente (specificare la voce che interessa)
    - o Assessore
    - o ex Assessore
    - o Presidente della Regione
    - o ex Presidente della Regione

CHIEDE

- (a valere per dipendenti o ex dipendenti regionali)** - il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento tenutosi davanti al \_\_\_\_\_, per fatti di servizio, in quanto dichiarato esente da responsabilità nel giudizio \_\_\_\_\_ promosso in relazione all'espletamento del servizio in qualità di \_\_\_\_\_;
- (a valere per componenti o ex componenti della Giunta regionale)** il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento tenutosi davanti al \_\_\_\_\_, instaurato per atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del proprio mandato, in quanto dichiarato esente da responsabilità nel giudizio \_\_\_\_\_ promosso in relazione all'assolvimento degli obblighi istituzionali in qualità di \_\_\_\_\_;

CHIEDE

- che venga accreditato quanto dovuto direttamente sul proprio conto corrente bancario/postale n. \_\_\_\_\_ della Banca/Poste \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_;



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

A tal fine, in allegato alla presente,

TRASMETTE

- copia conforme degli atti giudiziari relativi al procedimento: sentenza passata in giudicato ovvero divenuta irrevocabile il \_\_\_\_\_;
  - copia conforme del decreto di archiviazione del \_\_\_\_\_;
  - prospetto di calcolo dei diritti e degli onorari (oneri di legge inclusi), predisposto dal difensore di fiducia, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali, copia delle memorie e degli scritti difensivi), nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso;
  - fattura/parcella quietanzata dell'Avv. \_\_\_\_\_;
  - parcella/prenotula dell'Avv. \_\_\_\_\_;
- (l'interessato dovrà far pervenire al seguente indirizzo pec: [protocollo@pec.regione.taa.it](mailto:protocollo@pec.regione.taa.it) la fattura quietanzata, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso);
- dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, indirizzo e-mail, pec, telefono, cellulare del difensore di fiducia (nel caso si chieda la liquidazione e l'accredito diretto a favore dell'Avvocato, quale beneficiario alternativo);
  - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

**NB:** nel caso in cui l'interessato abbia stipulato una polizza assicurativa che prevede la copertura delle spese legali, rilascia la seguente dichiarazione:

- polizza assicurativa che garantisce espressamente il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi a \_\_\_\_\_ proprio \_\_\_\_\_ favore \_\_\_\_\_

con l'impegno a restituire il rimborso ottenuto dalla Regione in caso di indennizzo da parte dell'istituto assicuratore.

#### Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si informa che:

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol con sede via Gazzoletti n. 2, 38122 Trento (email: [protocollo@pec.regione.taa.it](mailto:protocollo@pec.regione.taa.it));
- il Responsabile della Protezione dei Dati RPD-DPO della Regione è Il Consorzio dei comuni trentini (tel. : 0461 – 1920717, e-mail: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), PEC: [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it));
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di compiti o di funzioni di interesse pubblico come previsti dall'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5;
- i dati personali sono trattati per la seguente finalità:
  - rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio che vengono riconosciute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5;
  - il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari;
  - i dati possono essere conosciuti dalla Segreteria generale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per la parte relativa all'istruttoria della pratica di rimborso e dall'Ufficio Bilancio e controllo contabile per la parte relativa alla liquidazione del rimborso spese;
  - procedere all'estrazione e all'adozione degli atti precedenti e conseguenti nonché dagli incaricati dell'Amministrazione alla protocollazione delle domande;
  - i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici;



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- i dati non sono soggetti a diffusione;
- i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
- i dati personali sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito della funzione di interesse pubblico e comunque sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento non rende possibile la liquidazione delle spese legali spettanti;
- all'interessato al trattamento dei dati personali sono riconosciuti i seguenti diritti:
  - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
  - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
  - richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
  - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - richiedere la portabilità dei dati;
  - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
  - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
  - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate al sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

L'interessato si impegna a comunicare l'esito del giudizio, in ogni sua fase, e a trasmettere copia del relativo provvedimento fino a quello definitivo.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il/la richiedente

\_\_\_\_\_